



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio IV

IL DIRETTORE GENERALE

- AI SENSI dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che assegna agli uffici scolastici regionali la competenza «al reclutamento [...] del personale scolastico»;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTO l'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO l'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- VISTO l'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- VISTO l'articolo 4, commi da 1-ter a 1-undecies, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- VISTO l'articolo 1, commi da 17 a 17-novies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
- VISTO l'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTO il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, noto come “General Data Protection Regulation”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 27 giugno 2020, n. 40;
la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751;
- VISTO il decreto ministeriale del 6 agosto 2021, prot. 252, che assegna, a ciascun Ufficio scolastico regionale, la rispettiva quota parte delle facoltà assunzionali disponibili per gli insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2021/2022, e specificatamente per la regione Lazio 60 posti



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio IV

- VISTO all'infanzia e alla primaria e 9 alla secondaria;
l'articolo 2 del citato decreto per il quale il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica è definito dal competente Direttore dell'ufficio scolastico regionale, a livello di ciascuna diocesi.
- VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, concernente l'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il proprio decreto del 20 agosto 2021 n. 842 di riparto del contingente regionale per l'a.s. 2021/22 dei posti inerenti all'organico di diritto del personale docente di religione cattolica
- DATO ATTO della consistenza residua delle graduatorie nelle varie diocesi;
- DATO ATTO che le facoltà assunzionali sono superiori alla consistenza residua delle graduatorie e che, pertanto, all'infanzia e alla primaria sono utilizzabili al più 51 facoltà assunzionali;

DECRETA

Art. 1 1. Il contingente di 51 facoltà assunzionali per il primo grado, e di 9 per il secondo grado, utilizzabili per le immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica relative all'anno scolastico 2021/2022, è ripartito tra le diocesi, come da Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 1. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini e modi previsti dalla vigente legislazione.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri



Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio IV

Allegato 1

	INFANZIA/PRIMARIA	SEC. I E II
G1 - Albano	-	-
G2 - Anagni - Alatri	-	-
G3 - Civita Castellana	2	-
G4 - Civitavecchia - Tarquina	-	-
G5 - Frascati	-	-
G6 - Frosinone - Veroli - Ferentino	-	-
G7 - Gaeta	-	-
G8 - Latina - Terracina - Priverno - Sezze	7	2
GA - Palestrina	3	-
GB - Porto S. Rufina	-	-
GC - Rieti	-	-
GD - Roma	30	2
GE - Sabina - Poggio Mirteto	1	-
GG - Sora - Cassino - Aquino - Pontecorvo	6	4
GI - Tivoli	2	1
GL - Velletri	-	-
GN - Viterbo	-	-
Totale	51	9